

**Motivi invocati**

- Errore nella determinazione del pubblico di riferimento;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla determinazione della somiglianza dei beni e servizi;
- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla valutazione globale.

---

**Ricorso proposto il 14 dicembre 2020 — Guangdong Haomei New Materials e Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commissione****(Causa T-725/20)**

(2021/C 44/77)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

*Ricorrenti:* Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Cina), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Cina) (rappresentanti: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico, G. La Malfa Ribolla, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia annullare il regolamento di esecuzione 2020/1428 (UE) della Commissione del 12 ottobre 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il 13 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese effettuate dalle ricorrenti e, in subordine, il regolamento «base» (regolamento 1036/2016), con vittoria di spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle regole di diritto per l'applicazione del Trattato, violazione degli articoli del regolamento base sull'obbligo di accertamento specifico dei presupposti di dumping, la violazione dei principi del giusto procedimento e del contraddittorio, di buona amministrazione di cui all'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, di utilizzazione delle migliori informazioni disponibili, violazione delle forme sostanziali, sviamento di potere per genericità degli addebiti e mancata reale verifica delle informazioni fornite in spirito di collaborazione.

- Si fa valere a questo riguardo che il regolamento impugnato è contraddistinto da illegittimità in quanto la Commissione non ha effettuato il concreto accertamento delle condizioni dei mercati considerati e non è stato consentito alle parti ricorrenti di esercitare in senso sostanziale il diritto di difesa. In sintesi, HaoMei and King Metal sono state ritenute responsabili di dumping, e perciò soggette a dazi compensativi, non per propri comportamenti nelle esportazioni dalla Cina, bensì per una complessiva valutazione favorevole dell'economia cinese e quindi in modo del tutto generico. Convinta di ciò, la Commissione ha tralasciato ogni concreto accertamento della documentazione fornita dalle imprese qui ricorrenti.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del TFUE e delle regole di diritto per l'applicazione del Trattato, insussistenza di dumping, con riferimento ai parametri del regolamento base, violazione degli articolo del regolamento base sulla determinazione del margine di dumping (articolo 2, e), in particolare paragrafo 6-bis), erronca individuazione del prezzo «normale» del prodotto sotto inchiesta, applicazione dei dazi provvisori, non per responsabilità propria (neppure accertata) degli esportatori, ma per avversione all'assetto globale dell'economia cinese, sviamento di potere, difetto di istruttoria e di motivazione,
- Si fa valer a questo riguardo l'illegittimità derivante dal fatto che la Commissione ha svolto un'istruttoria incompleta e, comunque, con un esito perplesso e inficiato anche dall'illegittimità derivata del regolamento sulla registrazione dei prodotti, già oggetto di ricorso avanti a codesto Tribunale in quanto ha inserito nell'istruttoria codici di prodotto (il 7610 90 90) che, per sua ammissione stessa, non dovrebbero essere inclusi in quanto si tratta di prodotti diversi da quelli oggetto di inchiesta. Tale errore (che ha consentito di includere prodotti diversi) fa venire meno tanto i presupposti del dumping (in quanto il relativo prezzo molto basso abbassa inevitabilmente e artificiosamente il prezzo medio nonché il danno all'industria dell'Unione perché trattasi di quantità considerevoli rispetto alla mole totale di quantità di prodotto considerato tale da rendere irrilevante l'incidenza della restante parte di prodotto importato nell'Unione europea.
  - In secondo luogo, l'assenza di un accertamento specifico sulla posizione dei ricorrenti sarebbe incompatibile con il Trattato (e le norme richiamate) in quanto instaura un regime di responsabilità oggettiva o per fatto altrui che confligge con il basilare principio di certezza del diritto e legittimo affidamento (CGUE, 3 dicembre 1998, in C-381/97, Belgocodex S.A.; CGUE, 26 aprile 2005, in C-376/02, Stichting Goed Wonen) in ragione del prezzo di mercato e della relativa struttura di costi evidentemente di mercato prodotta dalle ricorrenti più volte alla Commissione e da questa completamente ignorato (così come sono state ignorate le posizioni del Governo cinese sul tema dell'economia di mercato). Ciò ha comportato illegittimità evidenti tanto di sostanza (sulle nozioni di valore normale, distorsioni significative, accesso al credito, trattamento fiscale, statuto fallimentare, paese rappresentativo e scelta dello stesso) quanto di carattere procedurale diffusamente trattate nel presente motivo con la produzione di un effetto discriminatorio evidente e dannoso.
3. Terzo motivo, vertente sull'assenza di injury, violazione del regolamento di base (art. 1, 2 e 7, par. 1, lett c), difetto di istruttoria, errore manifesto e travisamento di fatto nel confronto delle quote di mercato, difetto di nesso di causalità, omessa considerazione dell'assenza di variazione nel flusso totale delle importazioni.
- Si fa valere a questo riguardo che il regolamento impugnato è illegittimo perché, sviando dalla finalità antidumping, vede nella concorrenza cinese di Haomei e King Metal un danno all'industria dell'Unione, in un contesto di crescita significativa dei consumi e della redditività dell'industria dell'alluminio. Invece, non ci è alcun accertamento di undercutting o underselling, che la giurisprudenza richiede come necessario ai fini injury. Invece, nel caso delle ricorrenti, l'assenza di undercutting e underselling è provata (tra i vari documenti prodotti nel corpo del motivo) dai prezzi ex works di Haomei e King Metal, che si collocano in linea con quelli europei (DOC.3, report Bauxite).
  - Inoltre vi sarebbe una totale assenza di interesse dell'Unione all'imposizione del dazio ma un esclusivo interesse dei denunciati che la Commissione ha semplicemente «adottato» come proprie motivazione estendendole, senza analisi a tutta l'Unione. In tale contesto la Commissione avrebbe, nuovamente, completamente ignorato i dati prodotti dalle ricorrenti nel corso della procedura che non sono stati trattati né in contraddittorio (né in forma orale, né in forma scritta) durante la procedura né nel Regolamento.
4. Quarto motivo, vertente sull'assenza di causalità fra dumping e injury, violazione degli art. 1,2 e 7, par. 1, lett. c del regolamento di base, omessa valutazione circa l'impatto del COVID-19 sui flussi commerciali, sulle finalità della procedura antidumping e sull'adozione di dazi provvisori, carente ed errata valutazione degli effetti di altri fattori, omessa valutazione delle osservazioni delle ricorrenti.
- Si fa valer a questo riguardo che, nonostante la gravità e la rilevanza della pandemia per il commercio internazionale, che ha già provocato eventi economici senza precedenti (ad esempio, la vendita di petrolio a prezzi negativi), la Commissione non ha ritenuto di elaborare — non solo uno studio ma — un minimo di analisi documentata degli effetti del COVID-19 sul commercio internazionale ed includerla nell'istruttoria.

- La Commissione ha poi omissso ogni valutazione su altri fattori che palesemente influenzano l'analisi: da un lato, la crescita sia pure lieve, di importazioni da altri paesi come la Russia; dall'altro l'aumento dell'export europeo di alluminio nel mondo (paragrafi 284 e seguenti). Queste circostanze hanno chiara efficacia interruttiva del nesso causale fra dumping e injury.
5. Quinto motivo, vertente sull'illegittimità derivata del regolamento di registrazione.
- Si fa valere a questo riguardo che la Commissione non ha identificato con chiarezza l'oggetto delle importazioni oggetto di investigazione e, per giustificare ciò, ha richiamato uno scambio di informazioni ancora in corso con la DG-TAXUD e l'esame in corso di alcuni dati TARIC per stabilire se siano pertinenti per l'analisi.
- Tuttavia, la necessità della misura deve essere provata sulla base di elementi tecnici non opinabili. L'assenza di tale analisi, o la sua inadeguatezza, provoca anche una violazione diretta della libera circolazione delle merci in quanto la registrazione pregiudica la successiva commerciabilità dei prodotti importati anche a seguito della loro entrata nel territorio dell'Unione.
6. Sesto motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione nella fissazione del livello delle misure, violazione dell'art. 14, par. 5, del regolamento base sotto altro profilo, indicazione erronea ed arbitraria dell'importo dei dazi, difetto di istruttoria, errore di valutazione manifesto, sviamento di potere.
- Si fa valere a questo riguardo che sussistono errori nella fissazione del livello delle misure (paragrafo 330 e seguenti). La cifra del 30,4 % per Haomei e King Metal è derivata in modo arbitrario dalla denuncia antidumping di EA, nella versione riservata. La Commissione, che pure dichiara di aver tratto elementi di prova sufficienti dalle informazioni contenute nell'avviso di apertura e nella denuncia, individua arbitrariamente un unico margine di dumping per tutti gli estrusi. Lo sviamento di potere, rispetto alla finalità di protezione dai danni che potrebbe subire l'industria dell'Unione, è manifesto.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») e, in subordine, sull'illegittimità del Regolamento di base, se non interpretato in conformità agli accordi internazionali.
- Si fa valere a questo riguardo che il Regolamento 2020/11428 adottato dalla Commissione, con base giuridica l'art. 207 TFUE, si discosta dalle nozioni previste dal diritto internazionale proprio. Se così non fosse, se non ci fosse in altri termini una violazione direttamente risalente al Regolamento 2020/11428, l'illegittimità ricadrebbe sul Regolamento «base».
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo con riferimento al procedimento di irrogazione di una sanzione equivalente a quella penale per gli effetti prodotti sulle imprese esportatrici.
- Si fa valere a questo riguardo che, per le società ricorrenti l'applicazione di questi dati costituisce un impedimento alla prosecuzione dell'attività, con pregiudizio irreversibile e paragonabile a quello di una sanzione penale, come la Corte europea dei diritti dell'uomo ha avuto modo di dichiarare in molte occasioni.

---

**Ricorso proposto il 15 dicembre 2020 — Aurubis/Commissione**

**(Causa T-729/20)**

(2021/C 44/78)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Aurubis AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e J. Hoss)

*Convenuta:* Commissione europea